

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail comune.scandolara@unionemunicipia.it

Prot. n. 669/2020

Ordinanza Sindacale n. 7/2020 del 03/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBLE E URGENTE DI CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI per emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n° 6/2020 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.L. n° 9/2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto il D.P.C.M. 08.03.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), che prescrive "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto il D.P.C.M. 09.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, che testualmente dispone: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Visto il D.P.C.M. 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi;

Valutata la necessità di adottare quale misura precauzionale per concorrere alla più generale misura del diradamento dei contatti sociali per contrastare la diffusione del virus, in ottemperanza a quanto sopra, la chiusura dei cimiteri comunali;

Vista la L. 833/1978 di "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*", ed in particolare 1 art. 13, c. 2 che individua il Sindaco quale autorità sanitaria locale ;

Visto il D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 50 "Competenze del sindaco..." che prevede, al comma 4: "Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge" e l'art. 54 "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale" che prevede, al comma 4: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

ORDINA

- LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI di Scandolara Ravara e Castelponzone, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione da effettuarsi nel rispetto scrupoloso di quanto previsto dalla citata normativa e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei famigliari più stretti;
- la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

DISPONE

- che la presente ordinanza resti in vigore fino a revoca.
- che la Polizia Locale e gli altri Agenti delle Forza Pubblica provvedano alla vigilanza per l'esatta **osservanza** del presente provvedimento.

AVVERTE

Che a norma della L. 241/1990, art. 3, Responsabile del Procedimento è il Sindaco Oliva Ennio Roberto.

Che ai sensi dell'art.3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso

- ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso in via gerarchica al prefetto;

Si dà atto che la presente ordinanza viene comunicata :

- al Prefetto della Provincia di Cremona
- alla Polizia Locale del Comune di Scandolara Ravara
- alla stazione Carabinieri di Scandolara Ravara

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicato sul sito internet del comune di Scandolara Ravara e affisso all'ingresso dei cimiteri comunali.

Scandolara Ravara, 03/04/2020

IL SINDACO

Oliva Ennio Roberto*

* DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.Lgs 82/2005 E S.M.I